

DECRETO 17 novembre 2009.

Ammissione della Italgnochi Srl al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2008;

VISTO il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297" e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla G.U. del 25 novembre 2003, n.274;

VISTO la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'articolo 5 del DM 8 agosto 2000, n.593, dalla Italgnochi Srl, per il progetto n. 12878 in data 14 dicembre 2002;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

VISTE le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato pervenute in data 28 marzo 2007 prot. n. 3015 e in data 28 luglio 2007;



TENUTO CONTO del parere formulato dal Comitato nella riunione del 30 maggio 2007 e del 20 settembre 2007 e riportato nel relativo verbale;

VISTA la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297;

TENUTO CONTO delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al D.D. n. 560 del 2 ottobre 2009;

ACQUISITA, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

CONSIDERATO che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

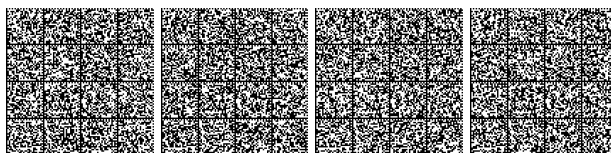
D E C R E T A

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 12878 presentato in data 14 dicembre 2002 dalla Italgnochchi Srl, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto,

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:
 - attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;
 - persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;



3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.
4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.
8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.



Art. 3

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.764.100,00 ripartita in euro 719.200,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 1.044.900,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 7, foglio n. 7

